



aderente CONFEDIR

Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca

Prot. 10/2020

Roma, 15/02/2020

Contributo CSER incontro CONFEDIR Ministro Funzione Pubblica Febbraio 2020

La ricerca pubblica in Italia, come è noto, presenta nel suo complesso una serie di criticità. Se infatti nell'ultimo periodo la spesa per la ricerca e sviluppo nazionale è cresciuta in rapporto al PIL è pur vero che l'Italia è ancora fanalino di coda in Europa. La spesa per la ricerca è attualmente pari all'1,4 % del PIL, mentre in Europa si attesta in media sul 2%. Anche il numero di ricercatori negli Enti pubblici di ricerca, pur se cresciuto anche a seguito delle recenti stabilizzazioni e delle tornate di assunzioni degli ultimi due anni, resta ancora lontano dalla media europea. Per non parlare poi dell'età media dei ricercatori e tecnologi che nella maggioranza in Italia risulta essere *over 50*. La parità di genere inoltre è ancora molto lontana.

Il settore è senz'altro stato oggetto di numerosi recenti interventi normativi come quello del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.124*", in cui uno degli obiettivi era, oltre alla semplificazione Amministrativa, quello di dare piena e completa attuazione alla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11/03/2005 riguardante la **Carta Europea dei Ricercatori ed un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori**. Ciò non solo per quanto riguarda il reclutamento dei nuovi ricercatori, ma anche per il **corretto sviluppo di carriera e per il riconoscimento della professionalità dei ricercatori e tecnologi già assunti**.

Molto tuttavia c'è ancora da fare sia in merito al recepimento di questi interventi normativi da parte degli Enti, ma anche per modificare la posizione giuridica dei ricercatori e tecnologi pubblici che resta critica.

Non si può infatti tacere la situazione in cui versa **il personale della ricerca** nel nostro Paese. **La situazione di Ricercatori e Tecnologi degli EPR** si configura proprio come una delle situazioni previste dall'art. 8 del CCNQ del 13.7.2016, e cioè meritevole di una distinta disciplina in un contesto contrattuale adeguato, pur se tale necessità resta ancor oggi disattesa.

Queste professionalità, infatti, sono **attualmente ricomprese nel Comparto non dirigenziale**, ma la natura del profilo è certamente di rango dirigenziale, come avviene per i professionisti degli Enti pubblici non economici ed i professionisti della Sanità.

Ed invero il primo contratto di lavoro del 1998 fu proprio di natura dirigenziale e solo successivamente, a causa di diversi interventi sindacali e politici, la categoria fu ricondotta, con alterne vicende, nel settore non dirigenziale.

Sembrerebbe logico, quindi che, per salvaguardare l'autonomia dei ricercatori che venisse istituita per queste figure una speciale **sezione contrattuale** nell'ambito dell'attuale contratto di Comparto Scuola, Università e Ricerca dove ora si trovano collocati, al fine di garantire i peculiari aspetti del rapporto di lavoro di questo personale, che necessiterebbe, anche a livello contrattuale e non solo statutario di Ente, di un particolare assetto dello stato giuridico differenziato da quello del personale della scuola e dell'Università.

Sarebbe auspicabile infine anche un intervento sullo stato giuridico attuale dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti che è del tutto anacronistico con la suddivisione in tre livelli, derivanti dal precedente, e purtroppo perduto, Status dirigenziale, situazione che non consente all'atto pratico un regolare sviluppo di carriera.

Ci si interroga dunque su quale potrebbe essere lo strumento più adeguato contrattuale o legislativo per ridare dignità alla categoria dei Ricercatori e Tecnologi, mantenendo un assetto armonico negli Enti di ricerca.

In questo ambito sembrerebbe anzi adeguato attendersi un'azione forte da parte della Funzione Pubblica perché i due elementi normativi più recenti varati riguardanti gli Enti pubblici di ricerca vadano nella direzione di snellire e migliorare la gestione degli Enti e di migliorare la situazione del personale della ricerca . Si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 4 del Decreto legge n. 126 del 29/10/2019, atte a ribadire le semplificazioni amministrative già introdotte nel citato Decreto legislativo n. 218 del 2016 ed ancora non recepite nei Regolamenti di tutti gli EPR ed anche alla recente istituzione nella Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) dell'**Agenzia nazionale della ricerca (ANR)** che dovrebbe, almeno in teoria, mettere a punto e gestire nuovi strumenti per potenziare la ricerca negli Enti pubblici e razionalizzarne la spesa.

E' indubbio tuttavia che questi due interventi normativi potranno avere una efficace ricaduta sulla ricerca solo se l'azione comune sarà diretta alla valorizzazione ed alla riqualificazione dei ricercatori e tecnologi degli Enti che spesso non vedono riconosciuti i propri meriti né in fase di valutazione, né di progressione di carriera, come s'è detto, ma anche all'abbattimento delle complesse regole burocratiche che spesso ne frenano negli Enti l'attività soprattutto in ambito progettuale.

Il Coordinatore Nazionale
CSER
Cinzia Morgia

